



SENTENZA N. 129/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Marzia de Falco in funzione di Giudice Unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al **n. 71890** del registro di segreteria proposto da (omissis), con l'avv. Massimiliano Caldarelli, contro il Ministero della Difesa;

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con l'atto introduttivo del giudizio il ricorrente, già titolare di pensione privilegiata di II categoria, tab. A, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia psichiatrica, da cui è affetto, con conseguente attribuzione della pensione privilegiata di I categoria, tabella A.

Il Ministero della Difesa ha chiesto il rigetto del ricorso.

In corso di giudizio è stata chiesta ed espletata CTU medico-legale, mediante acquisizione di parere da parte della CML presso il Ministero della Salute.

La causa è quindi passata in decisione, mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.

La domanda è fondata e va accolta.

Dalla CTU, versata in atti, e la cui motivazione costituisce parte integrante della presente sentenza, si evince che il sig. Salvatore, già appartenente al Corpo della Polizia Penitenziaria e collocato in congedo per inidoneità assoluta al servizio, è affetto

da "*psicosi schizofrenica di tipo paranoide*", già alla data dell'istanza di aggravamento (27/1/2017).

Il giudizio tecnico appare in questa sede condivisibile.

Non si ravvisano vizi motivazionali, evidenti *ictu oculi*, che inficino l'apparente attendibilità del richiamato parere, che è sorretto da motivazione esaustiva, logica e congruente.

Al ricorrente compete pertanto la pensione privilegiata indiretta di I cat. Tab. A, dalla data della domanda di aggravamento (27/10/2017), oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, nel senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi (SS.RR. 18/10/2002, n. 10 e successive conferme in grado di appello ex sez. III, n. 252/2003 e n. 502/2003; sez. I, n. 37/2004)

Data la complessità della questione, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce al ricorrente la pensione privilegiata indiretta di I cat. Tab. A, dalla data della domanda (27/10/2017), oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, nel senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi;
compensa le spese.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 29/02/2024, mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.

IL GIUDICE UNICO

Dr. Marzia de Falco

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

07.03.2024

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli